

COMUNE DI SAN QUIRINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ E DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.

Approvato con Delibera di G.C. n. 67 del 20.05.2026
In vigore dal 20.05.2026

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36,, e si applica nel caso di affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento, il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

INDICE

CAPO I

Principi generali

Art. 1 – Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche	pag.	3
Art. 2 – Destinatari e attività	"	4
Art. 3 – Gruppi di lavoro	"	4
Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo	"	5
Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	"	6
Art. 6 - Rapporti con altri enti pubblici	"	6
Art. 7 - Quota del 20 per cento	"	6

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante	pag.	7
Art. 9 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro "lavori"	"	8

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 10 - Graduazione della misura incentivante	pag.	10
Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro "servizi e forniture"	"	10

CAPO IV

Norme comuni

Art. 12 - Principi in materia di valutazione	pag.	11
Art. 13 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	"	11
Art. 14 - Contabilizzazione e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche	"	12
Art. 15 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore	"	13

PREMESSE

1. La funzione degli incentivi, oggetto del presente Regolamento, risiede nella necessità di valorizzare le professionalità interne all'ente, anche in funzione del risparmio di spesa conseguito dall'Amministrazione rispetto alla scelta del conferimento esterno dell'incarico professionale, da remunerare per la resa delle medesime prestazioni professionali. Tali incentivi hanno una funzione premiante di competenze e responsabilità, legate inscindibilmente allo svolgimento di peculiari funzioni tecniche.
2. L'art. 1 del Codice definisce il "principio del risultato", il quale costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale, nonché per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti e per attribuire gli incentivi, secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
3. L'art. 2 del Codice definisce il "principio della fiducia", il quale favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali esclusa l'IRAP, che è da considerarsi come un costo aggiuntivo, e che quindi dovrà essere prevista in altra voce del quadro economico. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III. Nel caso in cui si adottino strumenti digitali avanzati (BIM) per la gestione degli appalti, il limite massimo dell'incentivo è incrementato del 15%.
3. L'incentivo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari e attività

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto – RUP ed eventuale responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento (art. 15, comma 4, del Codice);
 - Soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - certificato di regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - coordinamento dei flussi informativi;
 - il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. Per l'espletamento delle attività tecniche, di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, viene costituito apposito Gruppo di lavoro e l'individuazione dei soggetti componenti avviene tenendo conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento.
2. La composizione del gruppo di lavoro è definita mediante apposito atto del responsabile di Area cui compete la realizzazione dell'intervento, su indicazione del Responsabile Unico del Progetto, se soggetto diverso.
3. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le idonee competenze attinenti l'opera o lavoro, servizio, fornitura ivi incluse le procedure amministrative e contabili da svolgere. Al singolo

soggetto potranno essere attribuite più mansioni, se compatibili tra loro.

4. Qualora il Responsabile di Area ritenga necessario per la realizzazione dell'intervento, potrà avvalersi di personale appartenente ad uffici e/o settori diversi da quelli di gestione diretta della singola opera/lavoro, servizio, fornitura, in possesso dei requisiti professionali, tecnici e/o amministrativi, idonei allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 2, considerata anche la complessità dell'intervento. La partecipazione è subordinata all'autorizzazione espressa per iscritto dal Responsabile di Area del Settore di appartenenza.
5. L'atto di liquidazione degli incentivi del Gruppo di lavoro riporta:
 - a) La tipologia e il relativo importo del lavoro, servizio o fornitura posto a base delle procedure di affidamento, con l'eventuale programma di finanziamento (se spesa di investimento);
 - b) i nominativi dei soggetti incaricati delle attività inerenti alle funzioni tecniche, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti a ciascuno assegnati, nonché la fase procedurale dell'affidamento;
 - c) i termini (obiettivi, tempi e modalità), entro i quali devono essere eseguite le singole prestazioni;
 - d) l'importo degli incentivi funzioni tecniche determinato ai sensi degli artt. 8, 10 e 12 nonché le aliquote spettanti a ciascun componente il Gruppo di lavoro.
6. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Il Responsabile di Area competente può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile Unico del Progetto, se soggetto diverso.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Il Responsabile, con provvedimento motivato, può modificare la composizione del gruppo di lavoro anche dopo l'avvio della fase di programmazione, affidamento ed esecuzione, qualora sopraggiungano esigenze organizzative, variazioni nelle competenze necessarie o cause di forza maggiore. Nel relativo provvedimento è dato atto delle esigenze sopraggiunte, delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
9. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dall'unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del D. lgs 36/2023, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione territoriale generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori, gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00;
 - c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice, a termini dell'art. 56;
 - d) i lavori in amministrazione diretta;
 - e) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024);
 - f) le attività di carattere ordinario e gestionale che non rientrano tra quelle espressamente previste nell'allegato I.10 del Codice;
 - g) le attività svolte dai dipendenti per le quali sia prevista un'ulteriore forma di remunerazione specifica, onde evitare sovra incentivazione;
 - h) i servizi e le forniture per cui non sia nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ove previsto dalla normativa vigente.

Art. 6

Rapporti con altri Enti pubblici / Centrali di committenza

1. I compensi incentivanti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice per attività svolte dal personale di altre amministrazioni pubbliche, trovano copertura nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1 e sono ripartite, secondo le modalità previste nella presente disciplina; le stesse sono trasferite all'Amministrazione datore di lavoro per essere corrisposte al personale che ha espletato tali attività.
2. Specularmente, nel caso in cui il personale dell'Amministrazione Comunale svolgano, previa stipula di apposita convenzione, attività inerenti alle funzioni tecniche presso altre pubbliche amministrazioni, l'incentivo predetto troverà copertura nelle risorse destinate all'incentivo dall'amministrazione ove verrà effettuata la prestazione e ripartite secondo la propria disciplina regolamentare. Le relative risorse sono trasferite al Comune per essere corrisposte nel limite di cui all'art. 4.
3. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art 45 del D. Lgs. 36/2023 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), è incrementata da:
 - a) la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità personale di cui all'art. 4, comma 1;
 - b) la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di Area/RUP di cui all'art. 14;
 - c) la quota parte di prestazioni non svolte dal personale perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
 - lo sviluppo e l'adozione di strumenti di gestione digitale dei contratti pubblici in conformità con le direttive nazionali ed europee sulla digitalizzazione degli appalti.

CAPO II Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante e disciplina delle varianti

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
Pari o superiore ad euro 40.000,00 e inferiore ad euro 3.000.000,00	Percentuale del 2%
Pari o superiore ad euro 3.000.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea, come determinata dall'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice	Percentuale del 1,8%
Pari o superiore alla predetta soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1,6%

2. La percentuale va applicata sull'importo complessivo posto a base delle procedure di affidamento, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA, compreso il costo delle opzioni di proroga e/o rinnovo del contratto, se previste esplicitamente nei documenti di gara iniziali e conseguentemente attivate.
3. Le varianti conformi all'art. 120 comma 1 lett. c) del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie, nel rispetto del limite massimo del 2% previsto dall'art. 45 del Codice. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13 del Codice.
4. Non comportano, in ogni caso, la maturazione di incentivi le varianti di cui all'art. 120, co. 1, lett. b), e di cui all'art. 120, co. 3, del Codice.
5. Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori progettuali o da carenze nella fase di pianificazione e progettazione. La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP e validata con provvedimento della Stazione Appaltante, previo accertamento delle responsabilità tecniche.

6. In caso di procedura divisa per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale". In tali casi, l'incentivo è determinato sulla base delle somme effettivamente stanziare per il singolo lotto, in proporzione all'importo complessivo del progetto.

Art. 9

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	30%
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10%
Redazione del quadro esigenziale/documento di fattibilità delle alternative progettuali/Documento di indirizzo alla progettazione	3%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica*	4%
Redazione del progetto esecutivo*	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara/affidamento	5%
Direzione dei lavori	10%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	2%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5%
Collaudo tecnico-amministrativo/CRE	3%
Collaudo statico	4%
Supporto tecnico al collaudatore	1%
Coordinamento dei flussi informativi	10%
Totale	100,00%
* In caso di redazione di livello unico di progettazione esecutiva la percentuale è data dalla somma dei 2 livelli.	

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
4. Qualora la fase di affidamento venga seguita dalla CUC della Stazione Appaltante, la quota "predisposizione dei documenti di gara/affidamento" non viene liquidata al Gruppo di Lavoro.

5. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III
Incentivo per servizi e forniture

Art. 10

Graduazione della misura incentivante

1. La graduazione della misura incentivante per servizi e forniture viene sospesa in attesa di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 11 della L.R. n. 7/2024 che stabilisce: "14. La Giunta regionale disciplina i criteri di determinazione e di riparto degli incentivi per funzioni tecniche per servizi e forniture di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 36/2023."
2. La percentuale massima, indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi/Forniture	
Pari o superiore ad euro 40.000,00 e inferiore ad euro 3.000.000,00	percentuale del 2%
Pari o superiore ad euro 3.000.000,00 e inferiore ad euro 5.500.000,00	percentuale del 1,8%
Pari o superiore ad euro 5.500.000,00	percentuale del 1,6%

3. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione e inoltre per i casi in cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal Responsabile unico del progetto in ragione della particolare complessità del servizio, previamente individuato nella determina a contrarre o atto equivalente. I PPP e le concessioni di servizi, al pari di quelli di lavori, sono sempre incentivabili.
4. La percentuale va applicata sull'importo complessivo posto a base delle procedure di affidamento, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA, compreso il costo delle opzioni di proroga e rinnovo del contratto di appalto, se previste esplicitamente nei documenti di gara iniziali e conseguentemente attivate.
5. In caso di procedura divisa per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.

Art. 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La determinazione dei coefficienti di ripartizione dell'incentivo per servizi e forniture viene sospesa in attesa di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 11 della L.R. n. 7/2024 che stabilisce: "14. La Giunta regionale disciplina i criteri di determinazione e di riparto degli incentivi per funzioni tecniche per servizi e forniture di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 36/2023."
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile Unico del Progetto	30%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	12%

Redazione del progetto (livello unico) e predisposizione dei documenti di gara/affidamento	13%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%
Direzione dell'esecuzione	22%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	9%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
Verifica di conformità/Regolare esecuzione	6%
Totale	100,00%

3. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.
5. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

CAPO IV Norme comuni

Art. 12

Principi in materia di valutazione

1. Gli incentivi sono attribuiti ad ogni soggetto destinatario, secondo le quote riportate nelle tabelle di ripartizione. Ai fini dell'attribuzione, il Responsabile di Area competente, sentito il RUP, se soggetto diverso, attesta con proprio atto, ai sensi dell'art.14, comma 2:
 - a) il rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b) la completezza e la conformità dell'attività svolta, rispetto a quanto assegnato;
 - c) la competenza e la professionalità dimostrate;
 - d) la propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. Gli incentivi sono corrisposti per le attività effettivamente svolte, anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. In ogni caso, il personale responsabile delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 13

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Nel caso vengano accertati aumenti dei costi previsti per la realizzazione dell'intervento (opera/lavoro, servizio, fornitura) o il mancato rispetto dei tempi prefissati per la conclusione delle attività, fatte salve le cause di forza maggiore o imputabili all'affidatario o a terzi, si procede come di seguito specificato alla decurtazione del fondo incentivante spettante per

funzioni tecniche.

2. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, in quanto tutte le attività sono state svolte ma vi sono stati rilevati incrementi dei tempi e/o dei costi fino al 50%, fatte salve le cause di forza maggiore o imputabili all'affidatario o a terzi, si applica una penalità sull'incentivo del singolo lavoro e/o opera, servizio e fornitura, commisurata alla percentuale di scostamento.
3. Nel caso di accertamento negativo, ovvero le attività non sono state svolte correttamente, non completate, oppure vi sono incrementi superiori al 50% dei tempi e/o costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti o da cause di forza maggiore o imputabili a terzi, ai soggetti responsabili dell'incremento di tempi e/o costi non riconducibili a norme, cause di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi, non verrà corrisposto alcun incentivo.
4. Il Responsabile di Area competente provvede alla riduzione delle quote spettanti o alla non corresponsione dell'incentivo.
5. La riduzione verrà operata nei confronti del solo personale responsabile delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera e/o lavoro, servizio o fornitura.
6. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificatamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinanti, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
7. Non costituiscono causa di decurtazione dell'incentivo le seguenti eventualità:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui agli artt. 120 e 121 del Codice;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi o forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà dell'Amministrazione o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta, soggetta a penale per ritardo.

Art. 14

Contabilizzazione e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche

1. La liquidazione degli incentivi è effettuata dal Responsabile di Area competente, su indicazione del RUP, se soggetto diverso, in ordine all'effettività di quanto svolto e del rispetto dei tempi e dei costi previsti, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dall'unità personale, nel rispetto dei principi di valutazione e secondo la puntuale rendicontazione riferita a ciascun lavoro, servizio o fornitura.
2. Ai fini della liquidazione, il responsabile di Area con proprio atto individua per ciascuna unità personale destinatario degli incentivi funzioni tecniche:
 - a. La tipologia e il relativo importo del lavoro, servizio o fornitura posto a base delle procedure di affidamento, con l'eventuale programma di finanziamento (se spesa di investimento);
 - b. i nominativi dei soggetti incaricati delle attività inerenti alle funzioni tecniche, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti a ciascuno assegnati, nonché la fase procedurale dell'affidamento;
 - c. i termini (obiettivi, tempi e modalità), entro i quali sono state eseguite le singole prestazioni;
 - d. la percentuale di attività realizzata nell'anno di competenza;
 - e. l'importo dell'incentivo da liquidare, al lordo delle ritenute di legge.
3. Gli incentivi per funzioni tecniche previsti nel quadro economico di ogni lavoro, servizio o fornitura secondo le percentuali stabilite dal presente regolamento viene registrato nelle scritture contabili ai sensi dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 con la determinazione a contrarre o atto equivalente, di cui all'art. 17, comma 2, del Codice in caso di affidamento diretto. La liquidazione avviene con le seguenti modalità:
 - a. per la parte relativa alla programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione), predisposizione e controllo delle procedure di gara/affidamento e RUP per la fase progettuale, nella

misura del 50%, l'incentivo potrà essere liquidato in seguito all'aggiudicazione/affidamento dei lavori, servizi e forniture;

- b. per la parte relativa alla direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, verificadi conformità, collaudo tecnico-amministrativo, RUP per la fase esecutiva, nella misura del 50%, l'incentivo potrà essere ammesso alla liquidazione una volta approvato il certificato di collaudo/C.R.E. per i lavori, ovvero la verifica di conformità relativamente ai servizi e forniture;
 - c. in caso di lavori e servizi di durata ultra annuale, il cui importo posto a base delle procedure di affidamento è superiore ad euro 1.000.000,00, la liquidazione degli incentivi di cui alla lettera b) (fase di direzione lavori/di esecuzione) può avvenire per quote annuali, secondo gli stati di avanzamento maturati e certificati nell'anno di riferimento, fatta salva la fase di collaudo/verifica di conformità.
4. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità personale nell'anno di competenza. Ai fini della liquidazione per competenza, le singole fasi vengono disciplinate come segue:
- RUP, programmazione, progettazione e appalto: 50 % entro 60 giorni dalla determinazione di affidamento e saldo entro 60 giorni dalla determinazione di approvazione del CRE/atti di contabilità finale /collaudo;
 - Direzione lavori e CRE/collaudo: entro 60 giorni dalla determinazione di approvazione del CRE/ atti di contabilità finale /collaudo.

Art. 15

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica alle attività di cui all'art. 2 svolte in relazione alle procedure di affidamento avviate a decorrere dal 1° luglio 2023, con determina a contrarre o atto equivalente, pertanto gli incentivi per funzioni tecniche relativi ad attività svolte in relazione alle procedure di affidamento avviate precedentemente il 1° luglio 2023 vengono ripartiti e liquidati secondo il regolamento previgente, adottato ai sensi dell'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016.
2. Il presente regolamento si applica, anche con efficacia retroattiva, alle procedure di affidamento/gara relative a procedure di gara successive alla data del 1° luglio 2023 di entrata in vigore dell'art. 45 del D. Lgs. 23/2023, come disposto dal comma 16 dell'art. 11 della L.R. 7/2024 *"In conformità a quanto disposto dall'articolo 226 del decreto legislativo 36/2023, il comma 13 e la disciplina di cui al comma 14 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023"*.
3. Il presente Regolamento annulla e sostituisce quello sottoscritto in sede di contrattazione decentrata integrativa del 28.12.2018 successive modifiche ed integrazioni.